

Prot. n° 000 9121 /U/8AC/08
Palermo, li 07/11 /2024

Oggetto: Affidamento diretto di cui al Dlgs.36/2023 Codice degli Appalti – provvedimento n.43766/2024 del 15.10.2024 RG.14133/2024 - Tribunale di Palermo – Udienza fissata il 14.11.2024 - Albo legali – Conferimento di incarico _patrocinio legale.

- Visto l'avviso pubblico di manifestazione di interesse per l'affidamento di Incarichi legali e di consulenza e/o di rappresentanza e difesa in giudizio della Società Palermo energia Spa, protocollo n.00011438/U/8AC/09 del 05.12.2023;
- Visti gli elenchi pubblicati sul sito istituzionale della Palermo Energia Spa, nella sezione del suindicato Albo, e nella fattispecie l'elenco della Sez. Diritto del lavoro e pubblico impiego.;
- Visto l'art. 6 lettera c) che è consentito l'affidamento diretto per necessità di assicurare il rispetto dei termini processuali e stante l'urgenza prevista per l'udienza fissata in data 14.11.2024 di cui all'oggetto;
- Visto il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50/2016 e s.m.ii;
- Visto il Decreto Legislativo n. 36 del 2023 Codice degli Appalti;
- Visto il Decreto Legislativo 19 Agosto 2016 n. 175 "Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica";
- Vista la richiesta di disponibilità al protocollo n.008910_E_8AC_08 del 22.10.2024 e preventivo di massima;
- Vista la nota protocollo n.008909/U/8AC07 del 23.10.2024, trasmessa alla Città Metropolitana, Ente Socio Unico, per l'autorizzazione e nulla osta per la nomina di un rappresentante legale, stante l'urgenza e la comparazione delle parti, per l'udienza fissata il 14.11.2024;
- Visto, altresì, l'autorizzazione e nulla osta da parte dell'Ente Socio Unico, della Città Metropolitana, acquisita agli atti di questa amministrazione, a mezzo pec, protocollo n. 0085717 del 25.10.2024.

CONFERIMENTO DI INCARICO DI DIFESA IN GIUDIZIO

In data 30 Ottobre 2024 presso la residenza dell'Amministrazione della Società Palermo Energia Spa, sita in via Roma n. 19, si sono costituiti:

DA UNA PARTE:

- l'Amministrazione della "Società" **Palermo Energia S.p.A.**, C.F. 04939480820, pec palermoenergiaspa@pec.it, rappresentata dall'Ing. Giuseppe Li Calsi, nato a [REDACTED] in qualità di **Direttore Generale** della Società "Palermo energia Spa", ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e D.lgs. n. 196/2003 (allegata

Palermo Energia S.p.A.

al presente contratto), nonché l'informativa, ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.Lgs. n. 56/2004 in materia di antiriciclaggio;

DA UNA PARTE:

- **P'Avv. Massimo Sidoti** ([REDACTED] con studio sito in [REDACTED] email: m.sidoti@studiolegalesidoti.eu, pec: massimo.sidoti@ordineavvocatipadova.it, assicurato con polizza n. 0821690635, Compagnia HDI Assicurazioni Spa, scad. 15/09/2025, emessa dall'agenzia di Palermo Ariosto per un massimale di euro 1.000.000,00, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Padova con tesserino n. 208/2008, di seguito denominato "*Avvocato*".

PREMESSO CHE

- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 che stabilisce all'art. 2, comma 3 che le Pubbliche Amministrazioni «*estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico...*»;
 - l'incarico di cui trattasi ha natura giudiziale, vertendosi in ipotesi di ricorso promosso avanti il Tribunale di Palermo Sez. Lavoro, n.43766/2024 del 15.10.2024 RG.14133/2024, e ove l'Amministrazione viene indicata come Amministrazione resistente;
 - l'incarico fa seguito giusta richiesta di disponibilità *stante l'urgenza* di cui alla nota protocollo n. n.008910_E_8AC_08 del 22.10.2024, efficace, con la quale si procede all'affidamento diretto;
 - il Codice Deontologico Forense ed in particolare gli obblighi informativi previsti dall'art. 2.
- Dato atto che l'Avvocato Massimo Sidoti, con la sottoscrizione, dichiara espressamente l'insussistenza di conflitti di interessi, anche potenziali con l'Amministrazione e di cause di incompatibilità e inconferibilità, di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39.

LE PARTI COME SOPRA COSTITUITE CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Efficacia delle premesse

- 1.1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente scrittura privata.
- 1.2. L'Amministrazione conferma di aver ricevuto le informative e prestato consenso al trattamento dei dati.

Art. 2 – Conferimento ed incarico dell'oggetto

2.1. L'Amministrazione, come sopra costituita, conferisce *all'Avvocato Massimo Sidoti*, del Foro di Padova, iscritto nella sez. Diritto del Lavoro – pubblico impiego dell'Albo per i «*Servizi legali*», l'incarico a rappresentare, assistere e difendere l'Amministrazione di **Palermo Energia Spa**, nel provvedimento n.43766/2024 del 15.10.2024 RG.14133/2024 - Tribunale di Palermo vertendosi in ipotesi di ricorso promosso avanti il Tribunale di Palermo – Sez. Lavoro, r.g. 14133/2024, per il provvedimento da parte di [REDACTED]

In modo specifico l'Avvocato si obbliga:

- chiedere la riunione tra i giudizi laddove vi siano ipotesi di connessione oggettiva e/o soggettiva tra due giudizi per ragioni di opportunità difensiva per la Società assistita;

Palermo Energia S.p.A.

- a informare costantemente l'Amministrazione sull'andamento del giudizio, per ogni fase e/o udienza, compresa l'eventuale sostituzione;
- a trasmettere ogni atto o memoria o corrispondenza riferita agli atti di giudizio, anche con l'Avvocato della controparte;
- a rendere per iscritto, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio;
- a impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato, ovvero a transare, previa tempestiva informazione scritta e autorizzazione dell'Amministrazione;
- a garantire la propria personale prestazione, indicando per iscritto eventuale sostituzione in udienza o similare o equivalente;
- a garantire la reperibilità anche attraverso la comunicazione di apposito numero di telefono cellulare o recapito;
- a presentare la parcella per ogni fase o grado di giudizio;
- a informare tempestivamente di tutte le fasi di giudizio e trasmettere tutti i documenti attinenti e/o a fascicolo;
- a non richiedere il pagamento di compensi non autorizzati dall'Amministrazione in forma scritta.

2.2. L'Amministrazione dichiara di essere stata adeguatamente informata dall'Avvocato del grado di complessità della controversia nonché, al momento della stipulazione della presente scrittura, di tutte le circostanze prevedibili.

2.3. L'Amministrazione si impegna a fornire tutti i documenti utili e le informazioni necessarie all'espletamento dell'incarico.

2.4. L'Avvocato si impegna ad informare per iscritto mediante *pec* (palermoenergiaspa@pec.it) l'Amministrazione di tutte le circostanze non prevedibili, al momento della presente sottoscrizione, che hanno determinato un aumento dei costi, valutando anche l'opportunità della integrazione della difesa con altro collega.

Art. 3 – Determinazione del compenso e termini della sua corresponsione

3.1. L'Amministrazione pattuisce con il predetto Avvocato, che accetta, il compenso per le prestazioni professionali, come segue: **scaglione di riferimento per le cause di lavoro di valore indeterminato o indeterminabile, difficoltà media**, – il valore di euro 10.860,00, a cui dovrà aggiungere quanto dovuto per spese generali (15%) ed il valore del 4% a titolo di CPA su ogni fattura emessa, nonché l'IVA. Tutte le fatture sono soggette a ritenuta d'acconto.

3.2. Nei compensi di cui ai punti precedenti, le Parti convengono vista la complessità dei giudizi ed il conferimento degli incarichi *stante l'urgenza* che, ai sensi dell'art.9 c. 6 dell'avviso protocollo n. 00011438/U/8AC/09 del 05.12.2023, che conseguentemente al deposito della memoria di costituzione sia erogato in favore del procuratore costituito il pagamento del 20% sul compenso totale richiesto per ciascun giudizio, previa trasmissione di progetto di fattura a cui seguirà l'emissione di definitiva fattura elettronica;

3.3. Il compenso, come sopra pattuito, viene ritenuto da entrambe le Parti congruo e soddisfacente per l'incarico professionale conferito, e non sono dovuti aggiornamenti e/o

Palermo Energia S.p.A.

integrazioni, salvo riduzioni proporzionali in caso di transazione ⁽¹⁾.

3.4. L'Amministrazione si impegna a pagare all'Avvocato i preavvisi di parcella che questi emetterà in acconto o a saldo entro il ricevimento degli stessi al protocollo dell'Amministrazione, ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata palermoenergiaspa@pec.it;

3.5. L'Avvocato assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, pena la risoluzione di diritto del presente contratto.

3.6. L'Avvocato è autorizzato dall'Amministrazione a farsi versare direttamente dalla controparte le spese legali poste eventualmente a carico di quest'ultima, nonché a trattenere in compensazione eventuali somme recuperate dalla controparte sino a soddisfazione delle parcelle emesse per tutta l'attività compiuta.

3.7. Resta inteso che l'Avvocato si obbliga ad indicare con voce specifica l'importo delle spese sostenute in nome e per conto dell'Amministrazione, nonché a redigere dettagliata notula che dia conto delle somme versate e, tra queste, di quelle sostenute a titolo di anticipazione non imponibile e/o spesa imponibile, necessarie per l'espletamento dell'incarico.

3.8. L'avvocato si impegna ad emettere le richieste di pagamento/fatture secondo l'attività effettivamente svolta con periodicità non inferiore all'anno e l'Amministrazione procederà al pagamento della parcella a saldo a conclusione del singolo grado di giudizio, dietro presentazione: del fascicolo di causa contenente i verbali delle udienze e la relativa documentazione; del documento fiscale redatto secondo quanto precedentemente pattuito.

3.9. In ogni caso, ogni aumento del compenso deve essere preventivamente comunicato e autorizzato con apposito provvedimento.

Art. 4 – Mancata corresponsione competenze e clausola risolutiva espressa

4.1. Il mancato pagamento degli acconti richiesti o la mancata rifusione delle spese anticipate dall'Avvocato costituiscono causa di risoluzione della presente scrittura privata.

4.2. In caso di recesso rimane l'obbligo di corrispondere all'Avvocato le spese sostenute e il compenso dovuto per l'attività già svolta.

Art. 5 – Rilevanza della liquidazione giudiziale – compensazione

5.1. L'Amministrazione è tenuta a corrispondere l'importo risultante dai preavvisi di parcella emessi dall'Avvocato indipendentemente dalla liquidazione giudiziale delle spese e dall'onere di rifusione posto a carico di controparte; ove l'importo liquidato giudizialmente sia superiore a quanto sopra pattuito, la differenza sarà riconosciuta a favore dell'Avvocato.

Art. 6 – Consulenti ed investigatori

6.1. Le Parti concordano che l'Avvocato possa avvalersi di sostituti e collaboratori per lo svolgimento della prestazione, con oneri a carico dell'Amministrazione.

¹ Cfr. Cass. civ., 14 febbraio 2013, n. 3660, inerente la determinazione del compenso in caso di transazione: l'importo della parcella è calcolato sul valore transatto e non su quello originario richiesto.

Palermo Energia S.p.A.

6.2. L'Avvocato si impegna ad informare l'Amministrazione della nomina di consulenti e/o eventuali investigatori.

Art. 7 – Clausole di chiusura

7.1. In caso di controversie tra le Parti il foro esclusivo è quello dell'Amministrazione.

7.2. Le Parti si sono scambiate l'informativa e il consenso sul trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE 679/2016, nonché il Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Amministrazione.

7.3. L'avvocato dichiara di essere a conoscenza della norma di cui all'art. 2, comma 3 del D.P.R. n. 62/2013 e di accettare incondizionatamente l'incarico nel rispetto delle regole di integrità previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e dal vigente Codice di comportamento dell'Amministrazione, nonché delle condizioni previste di cui all'oggetto, per la costituzione dell'Albo dei Servizi legali, di cui all'art. 17, comma 1, lettera d) del D.lgs. n. 50/2016.

7.4. L'eventuale inosservanza delle disposizioni stabilite dal D.P.R. n. 62/2013 e delle misure previste nel PTPCT – potrebbe determinare la risoluzione del contratto in essere in caso di contestazione e previa contestazione in forma scritta.

7.5. L'Avvocato dichiara espressamente e conferma l'assenza di conflitti di interessi, anche potenziali, con l'Amministrazione e/o previsti nel Codice deontologico forense, nonché l'assenza di cause di incompatibilità o inconferibilità, ai sensi del D.Lgs. n.39/2013, obbligandosi a comunicare nel corso dell'esecuzione del contratto e sino al termine ogni modifica della presente dichiarazione.

7.6. La presente scrittura privata è registrata in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del T.U. n. 131/1986.

7.7. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, nessuna esclusa od eccettuata, sono a totale carico dell'Avvocato.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale

AMMINISTRAZIONE PALERMO ENERGIA

Il Direttore Generale

Ing. Giuseppe Li Calsi

AVVOCATO: Massimo Sidoti

Per approvazione espressa delle singole clausole contenute nei seguenti articoli della presente scrittura privata:

- art. 2, comma 2, nella quale l'Amministrazione dichiara di essere stata adeguatamente informata dall'Avvocato del grado di complessità della controversia al momento della stipulazione della presente scrittura privata;

- art. 2, comma 4, nella quale l'Amministrazione conviene che l'Avvocato la informi per iscritto mediante *pec* di tutte le circostanze non prevedibili, al momento della stipulazione della presente scrittura, che possano determinare un aumento dei costi e l'opportunità di integrazione della difesa;

Palermo Energia S.p.A.

Sede legale: Via Maqueda n. 100 | 90134 Palermo | Uffici: Via Roma n. 19 | 90133 Palermo

C.C.I.A.A. di Palermo R.E.A. 225525 | C.F. - P.I. e N. Iscrizione R.I. di Palermo 04939480820

tel +39 091 6171426 | fax +39 091 6718273 | info@palermoenergiaspa.it | pec palermoenergiaspa@pec.it



- art. 3, commi 3.1, 3.2., 3.3, 3.4., nelle quali si determina il compenso, l'esclusione delle voci, la congruità, il pagamento, l'autorizzazione a versamenti diretti;
- art. 4, commi 4.1., 4.2., nella quale si determinano i casi di risoluzione per il mancato pagamento degli acconti o la mancata rifusione delle spese anticipate, nonché l'obbligo di pagamento in caso di recesso;
- art. 5, comma 1, nella quale sono previsti la rifusione del compenso indipendentemente dalla liquidazione giudiziale, il pagamento della differenza del compenso rispetto a quanto liquidato giudizialmente.

L'Amministrazione: **SOC. PALERMO ENERGIA S.P.A.**

GIUSEPPE LI
CALSI
INGEGNERE
07.11.2024
12:38:36
GMT+02:00

L'Avvocato Massimo Sidoti

SIDOTI MASSIMO
05.11.2024 18:16:23
GMT+01:00

La presente scrittura privata viene redatta in duplice originale ed è sottoscritta dal **Ping. Giuseppe Li Calsi**, in qualità di **Direttore Generale** in nome e per conto dell'Amministrazione di **Palermo Energia Spa** e dall'**Avvocato Massimo Sidoti**.

Palermo Energia S.p.A.

Sede legale: Via Maqueda n. 100 | 90134 Palermo | Uffici: Via Roma n. 19 | 90133 Palermo
C.C.I.A.A. di Palermo R.E.A. 225525 | C.F. - P.I. e N. Iscrizione R.I. di Palermo 04939480820
tel +39 091 6171426 | fax +39 091 6718273 | info@palermoenergiaspa.it | pec palermoenergiaspa@pec.it